

# Il commercialista telematico

## LA RELATA DI NOTIFICA DELL'ATTO IMPOSITIVO QUANDO FA FEDE FINO A QUERELA DI FALSO

a cura Angelo Buscema

La notifica è un atto formale di partecipazione (con il quale si porta legalmente a conoscenza dell'interessato l'esistenza di un determinato atto o fatto), effettuato da soggetto abilitato (es. messo speciale, ufficiale giudiziario, messo comunale), il quale, nel consegnare l'atto che si intende portare a conoscenza, redige una relata di notifica (1), che costituisce documentazione dell'avvenuta consegna dell'atto, e dà luogo a presunzione legale di conoscenza da parte del destinatario.

Il soggetto abilitato sia sull'atto che consegna che sull'originale che trattiene inserisce in calce la relata di notifica. L'originale dell'atto notificato con la relata di notifica è restituito all'amministrazione richiedente. Il soggetto abilitato, attraverso la relazione di notifica apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto notificato, conferisce la dovuta certificazione agli atti notificati. La relazione di notifica costituisce atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso, in ordine all'attività svolta dal messo **(ad esempio, secondo la sentenza n. 24107/2008 del giudice di legittimità la deduzione del fisco secondo cui il contribuente ha falsificato la data di notificazione con la trasformazione di un 11 in un 17 deve essere oggetto di querela di falso e in difetto di tale procedura il giudice deve tener per buona la data apparente apposta sull'atto).**

La relazione di notificazione certifica l'attività del notificatore ed è l'unica fonte di riscontro, con la conseguenza che "...le risultanze di detta relazione non possono essere interpretate o integrate successivamente" (Corte di Cassazione sentenze nn. 11315/2000 e 14890/2000).

La relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, delle attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario, nonché dei fatti avvenuti in sua presenza e delle dichiarazioni rese in sua presenza, mentre per le altre attestazioni, frutto di informazioni a lui rese, la stessa fa fede fino a prova contraria (Corte di Cassazione nn. 7573/1983; 13925/99; 4590/00; 8799/00 e 5305/99). La *relata* di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco; **non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni (come la dichiarazione del consegnatario di essere addetto alla casa, dipendente o convivente col destinatario) che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri (2).** Tuttavia tali attestazioni sono assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria. Conseguentemente le parti debbono dare la prova contraria rispetto alla diversa qualifica della persona per come risulta dalla *relata* della notifica (ad esempio l'Amministrazione

# Il commercialista telematico

deve provare che la consegnataria è la suocera del contribuente, mentre quest'ultimo deve dare la contraria prova che tale persona non è addetta alla casa, né legata a lui da alcun rapporto di servizio (*Sent. n. 13216 del 24 aprile 2007 dep. il 6 giugno 2007 della Corte Cass., Sez. tributaria*). **Le attestazioni inerenti le formalità della notifica, compiute dal messo notificatore della cui opera si siano avvalsi gli uffici finanziari per notificare un atto del processo tributario, fanno piena fede fino a querela di falso, al pari di quelle compiute dall'ufficiale giudiziario (Cass. civ. Sez. V Sent., 13-02-2008, n. 3433).**

La relata di notificazione dell'atto impositivo priva della sottoscrizione del soggetto incaricato (ad esempio messo notificatore comunale) determina la giuridica inesistenza della notificazione attesa l'assoluta inidoneità al raggiungimento dello scopo (*Sent. n. 24442 del 9 luglio 2008 dep. il 2 ottobre 2008 della Corte Cass., Sez. tributaria*).

La sottoscrizione da parte del messo notificatore è atto pubblico e, come tale, fa piena prova fino a querela del falso, sia della sua provenienza che delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il messo –pubblico ufficiale - attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

**In caso di discordanza tra la copia della relata in mano al contribuente e la copia della stessa in mano all'ufficio, prevale, ai fini della valutazione della correttezza della notificazione, la copia in mano al contribuente (Corte di Cassazione sentenze nn. 111/1986; 6309/94; 12575/95 e 4358/2001).**

Ove vi sia difformità tra la relata di notifica apposta sull'originale e quella dal notificatore redatta sulla copia consegnata al contribuente, prevale quest'ultima (si pensi alla fattispecie in cui sulla copia dell'avviso di accertamento consegnata al contribuente risulti una data di notificazione diversa da quella che si legge sull'originale dell'atto notificato (*Sent. n. 10378 del 13 gennaio 1993 dep. il 20 ottobre 1993 della Corte Cass., sez. I civ.*).

Viceversa, la Corte di Cassazione sez. trib., con sentenza n. 1532 del 5 febbraio 2002, ha affermato che, destinata a documentare la regolarità degli adempimenti procedurali della notifica, è la relazione apposta sull'originale dell'atto da notificare, e non quella posta sulla copia notificata (contra, CTC sez. VII decisione n. 3120 del 15 novembre 1993). L'omissione di detta relazione sulla copia notificata non comporta né l'inesistenza della notificazione né la nullità prevista nella diversa ipotesi di difformità fra le due relazioni di notifica, bensì una mera irregolarità.; infatti a violazione dell'art. 148 C.P.C. non è sanzionata da alcuna nullità(vd. CTC sez. XIV decisione n. 4152 del 18/07/1998 sul raggiungimento dello scopo in assenza di contestazioni del contribuente).

Qualora la sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario in calce alla relazione di notificazione sia dichiarata falsa, in quanto apposta da soggetto sostituito nell'attività notificatoria al pubblico ufficiale indicato nella relata come procedente alla notificazione stessa, si realizza un'ipotesi in cui non tanto manca la sottoscrizione (per negligenza, omissione od altra causa) della relazione dell'attività compiuta dall'ufficiale incaricato che vi abbia proceduto, e quindi la relativa documentazione, ma non esiste alla stregua delle risultanze dell'atto-notificazione falsamente sottoscritto, la stessa possibilità di riferire detta attività al soggetto qualificato che ne viene indicato come autore. Nell'ipotesi viene,

# Il commercialista telematico

pertanto, pregiudicata la stessa esistenza della notificazione, e si realizza, quindi, insanabilmente, un fatto impeditivo della qualificazione dell'atto da notificare, come atto avente valenza processuale ed, in particolare, come atto costitutivo del rapporto processuale di impugnazione: onde le conseguenze che ne derivano sono le stesse conseguenze dell'omessa esecuzione della notifica (Cass. n. 3362 del 5 Giugno 1984).

Se la relata di notifica viene apposta, anziché "in calce", sul frontespizio dell'originale della sentenza, non trova applicazione il principio secondo cui si presume fino a querela di falso che l'atto sia stato consegnato nella sua integralità e, di conseguenza, la notificazione così eseguita è nulla ai sensi dell'art. 156, comma 2, del codice di procedura civile, perché "l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo". Tale rilevante assunto è stato statuito dalla recente sentenza n. 6750 del 21 marzo 2007 della Corte di Cassazione sez. v.

Secondo la sentenza 6750/07 della Cassazione, la cosiddetta «relata di notifica», che la legge (articolo 148 cpc) vuole sia apposta solo in fondo alla copia dell'atto notificato, «ha la funzione garantistica di richiamare l'attenzione dell'ufficiale giudiziario alla regolare esecuzione dell'operazione di consegna della copia conforme all'originale». Il mancato rispetto delle formalità non offre la sicurezza che l'atto sia stato consegnato tutto intero e, quindi, «non comporta il prodursi dell'effetto giuridico a esso conseguente». In un caso come questo, cioè, la notificazione è nulla perché il documento manca dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo, fermo restando che è onere del contribuente addurre che il documento, con relata di notifica sul frontespizio, non può essere considerato integro e completo al fine del raggiungimento dello scopo della notifica.

L'art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992 secondo cui "il processo è sospeso quando è presentata querela di falso" impone di sospendere il giudizio (3) fino a quando non è passata in giudicato la decisione (o non si è altrimenti definito il giudizio) in ordine a tale querela (Sent. n. 9389 del 14 febbraio 2007 dep. il 20 aprile 2007 della Corte Cass., Sez. tributaria).

Angelo Buscema  
10 Febbraio 2009

## **NOTE**

1) La notifica di un atto ad una società di capitali con consegna alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell'ente collettivo - data la diretta riferibilità ad esso, in virtù del principio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che lo rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità - deve considerarsi regolarmente effettuata anche nel caso in cui detta persona sia reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale della società, per il medesimo principio sancito per le persone fisiche dall'art. 138 c.p.c., secondo cui la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario nell'ambito territoriale della circoscrizione dell'ufficio giudiziario cui l'ufficiale notificatore è addetto" (Cassazione civile, sez. 1<sup>a</sup>, 21 gennaio 1993, n. 704), e che "poiché la relazione di notificazione si riferisce, di norma, all'atto notificato, così come strutturato, in assenza di indicazioni difformi deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo in esso indicato, sicché l'omessa indicazione del detto luogo nella "relata", ove emendabile col riferimento alle risultanze dell'atto, non comporta nullità della notificazione, ma mera irregolarità

# Il commercialista telematico

formale, non essendo la nullità prevista dall'art. 160 c.p.c., (Sent. n. 28892 del 28 ottobre 2008 dep. il 9 dicembre 2008 della Corte Cass., Sez. tributaria)

2) Le attestazioni del messo notificatore circa l'esito delle ricerche da lui compiute fanno fede fino a prova contraria ancorché non dia atto delle indagini svolte e di un eventuale accesso anagrafico ;nel caso di specie il messo aveva annotato sull'atto "trasferito ignorasi dove", e la Corte ha ritenuto fosse onere del contribuente fornire gli elementi di prova da cui emergesse la non conformità al vero dell'annotazione e, quindi, l'illegittimità della notifica con la procedura di cui all'art. 60, lettera e), del D.P.R. n. 600/1973(Sent. n. 20425 del 4 luglio 2007 dep. il 28 settembre 2007 della Corte Cass., Sez. tributaria).

3) Il sottoscritto ..., nato a ..., il ..., e residente in ..., alla Via ..., n. ..., C.A.P. ..., delega l'Avv. ... a proporre la presente querela di falso dinanzi al Tribunale Civile di ..., conferendogli tutti i poteri previsti dalla legge ed elegge domicilio presso il suo studio in ..., alla Via ..., n. ..., C.A.P. ... .

Luogo e data  
Firma (del delegante)

Certifico l'autenticità della firma

Firma del difensore  
(Avv. ...)

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
SEZIONE  
R.G.C. N.....

Il Collegio composto da ... Presidente;  
da ... relatore;  
da ... componente nella camera di consiglio del ...;  
letti gli atti,  
ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio R.G.R. n. ...,  
promosso su ricorso del Sig. ..., con l'assistenza del Avv./Dott./Rag. ...  
contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di ....

Vista la richiesta di autorizzazione, presentata dal Sig. ..., a proporre querela di falso contro il documento prodotto dall'Ufficio;  
considerato che il documento è rilevante ai fini della decisione della controversia;  
autorizza il Sig. ... a presentare la querela di falso contro ....  
Visto l'art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992

DICHIARA

sospeso il processo, rimandando alla segreteria per i successivi adempimenti.

Luogo e data  
(Il Segretario) (Il Presidente)

AL PRESIDENTE DELLA ... SEZIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ....

Riassunzione del giudizio sospeso per querela di falso  
Per: il Sig. ...  
nel giudizio  
contro: Agenzia delle Entrate - Ufficio di ....

Il Sig. ... (Cod. fisc. ...), difeso dall'Avv./Dott./Rag. ..., per delega a margine del ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ..., alla Via ... n. ... - C.A.P. ...

# Il commercialista telematico

## PREMESSO

che con atto del ..., depositato presso la segreteria di codesta Commissione ed avente il n. ... di Ruolo Generale, impugnava l'avviso di accertamento .../..., n. ..., dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di ..., chiedendone la declaratoria di illegittimità in quanto (*esporre sinteticamente, ma esaurientemente, le domande e le conclusioni*);

che il ricorso è stato assegnato a codesta Sezione ed il procedimento sospeso con provvedimento del ... a seguito di autorizzazione a presentare querela di falso;

che il Tribunale di ... con sentenza definitiva n. .../... depositata il ... ha accertato la falsità della relata di notifica dell'atto impositivo prodotto dall'Ufficio dinanzi Codesta Commissione, nel giudizio di cui sopra;

tutto ciò premesso,

il Sig. ..., tramite il sottoscritto difensore, avendo interesse alla prosecuzione del giudizio sospeso,

## CHIEDE

la riassunzione del giudizio, che venga fissata l'udienza di discussione del medesimo e l'accoglimento del ricorso con la declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato e la condanna dell'ufficio alle spese.

Allega copia autentica della sentenza del Tribunale di ..., n. ....

Luogo e data

Firma del difensore

(Avv./Dott./Rag. ...)